

COMUNE DI LIVORNO
- 3 LUG. 2012
ARCHIVIO GENERALE

Comune di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- estratto dal processo verbale -

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DI COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: MODIFICA REGOLAMENTO.

N. 107 del 27 giugno 2012

L'anno duemiladodici, il giorno 27 del mese di giugno alle ore 17.54 nella Residenza Comunale di Livorno, nella sala delle adunanze, si è riunito, alla presenza del Presidente Dr. Enrico Bianchi, il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in seduta straordinaria. All'appello hanno risposto i seguenti Consiglieri:

COMPONENTI N. 41

	PRES.	ASS.		PRES.	ASS.
1- Cosimi Alessandro (Sindaco)	X		22- Valente Giovanna Maria Natalia	X	
2- Bianchi Enrico	X		23- Romano Andrea		X
3- Guli Massimo	X		24- Del Lucchese Lorenzo		X
4- Vergili Valerio	X		25- Giannini Lamberto	X	
5- Tramonti Adriano		X	26- Amadio Marcella	X	
6- Terreni Arianna	X		27- Bottino Maristella		X
7- Martorano Michele	X		28- Russo Roberto		X
8- Raugei Enzo		X	29- Tamburini Bruno	X	
9- Del Corona Vladimiro	X		30- Taradash Marco		X
10- Fenzi Paolo	X		31- Palmerini Attilio		X
11- Mancusi Giovanni	X		32- Ciacchini Massimo	X	
12- Fiordi Luca	X		33- Giubbilei Gionata	X	
13- Cecchi Claudio	X		34- Cannito Marco		X
14- Volpi Paola	X		35- Fattorini Luano		X
15- Mambrini Dinora	X		36- Bartimmo Tiziana	X	
16- Scavazzon Giuseppe	X		37- Cosimi Lorenzo		X
17- Corso Barbara	X		38- Lamberti Gianfranco	X	
18- Morelli Daniele	X		39- Ghiozzi Carlo		X
19- Latorraca Alessandro	X		40- Capuozzo Salvatore	X	
20- Vivaldi Marina	X		41- Romiti Andrea		X
21- Cavaliere Massimiliano	X			28	13

Assiste il Segretario Generale Dr. Antonio Salonia.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Come scrutatori vengono designati i Sigg.: Bottino, Del Corona e Lorenzo Cosimi.

Oggetto: **Determinazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche: modifica regolamento.**

Dichiarato immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Leg.vo n. 360 del 28/09/1998 istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Considerato che, a norma dell'art. 1, comma 3, del citato D. Leg.vo, così come modificato dall'art. 1, co. 142 della L. 27/12/2006 n. 296, *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2"*;

Visto altresì l'art. 1, comma 3 bis, del citato D. Leg.vo 360/98 il quale stabilisce che *"Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali"*;

Visto l'art. 13, comma 14 lett. a), del D.L. 06/12/2011 n. 201, così come convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214, e come successivamente modificato dall'art. 4, comma 5, del D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26/04/2012 n. 44, che ha abrogato,

27 GIU. 2012

con decorrenza dal 1° gennaio 2012, l'art. 1, comma 7, del D.L. 27/05/2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 24/07/2008 n. 126, il quale stabiliva, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni delle aliquote di tributi ad essi attribuibili;

Visto altresì l'art. 4, comma 4, del D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26/04/2012 n. 44, che ha abrogato l'art. 1, comma 123, della L. 13/12/2010 n. 220 che confermava la sospensione prevista dall'art. 1, comma 7, del sopracitato D.L. 27/05/2008 n. 93;

Visto l'art. 1, co. 11, del D.L. 13/08/2011 n. 138, così come convertito con modificazioni dalla L. 14/09/2011 n. 148, e successivamente modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 06/12/2011 n. 201, così come convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214, secondo il quale: *“La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'art. 1, comma 123, della L. 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360....omissis.....Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.”*;

Viste le delibere di C.C. n. 35 del 29/02/2000 e di G.C. n. 33 del 06/02/2001, n. 65 del 28/02/2002, n. 103 del 01/04/2003 n. 112 del 31/03/2004 e n. 34 del 15/02/2005 con le quali sono state determinate le misure dell'aliquota comunale all'IRPEF rispettivamente in 0,2 punti percentuali, per gli anni 2000 e 2001, ed in 0,4 per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e seguenti fino ad espressa modifica;

Vista la delibera C.C. n. 59 del 29/03/2007 con la quale è stato adottato il **“Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche”** che ha definito la misura dell'aliquota in 0,4 punti percentuali e non ha individuato specifiche soglie di esenzione;

Ritenuto, al fine di assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa specificatamente indicati nella relazione previsionale e programmatica da approvare unitamente al bilancio di previsione per l'esercizio 2012, nonché la razionalità del sistema tributario, nel rispetto del principio di progressività, di apportare modifiche alla misura dell'aliquota dell'addizionale, stabilendo aliquote differenziate – nella misura di 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 e 0,8 punti percentuali - per gli scaglioni di reddito definiti dalla legge statale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il successivo comma 4 dell'art. 1 del D. Leg.vo 28/09/1998 n. 360 secondo il quale l'addizionale è dovuta *“...omissis... se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle*

27 GIU. 2012

persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del testo unico delle imposte sui redditi.....omissis...";

Ritenuto pertanto di non stabilire ulteriori soglie di esenzioni rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'art. 52 del D. Leg.vo 446/97 il quale stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie e che tale regolamento deve essere approvato con deliberazione non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non ha effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo;

Visto l'art. 53, co. 16, della L 388 del 23/12/2000, così come sostituito dall'art. 27, co. 8, della L. 448 del 28/12/2001, con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe comunali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine suddetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 1, co. 169, della L. 296/2006 secondo il quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

Visto il rapporto prot. 28227 in data 30/03/2012 dell'U. Org.va Entrate – Patrimonio, con il quale si è proposto quanto esposto e con il quale la Giunta Comunale ha concordato con propria decisione n. 153 in data 26/04/2012;

Ritenuto pertanto di provvedere alle modifiche ed integrazioni del regolamento approvato con precedente propria delibera 59 del 29/03/2007;

Visto l'art. 151, comma 1, del D. Leg.vo n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che lo stesso possa essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 21/12/2011 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali al 31/03/2012 nonché l'art. 29, co. 16 quater, del D.L. 29/12/2011 n. 216, così come introdotto dalla legge di conversione n. 14 del 24/02/2012, il quale ha previsto l'ulteriore differimento al 30/06/2012 del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali;

Visto l'art. 1 del D. M. 31/05/2002 secondo cui: *".. omissis...la pubblicazione delle deliberazioni comunali concernenti l'istituzione o la variazione dell'aliquota all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) deve effettuarsi nel sito internet denominato www.finanze.it a cura dell'Ufficio Federalismo Fiscale del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze"* e la trasmissione al suddetto Ufficio deve avvenire con le modalità stabilite dal Decreto medesimo;

27 GIU. 2012

Preso atto che i dati salienti delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale precedentemente adottate in merito risultano pubblicati regolarmente sul sito www.finanze.it;

Visto l'art. 14, comma 8, del D. Leg.vo 14/03/2011 n. 23, così come modificato dall'art. 4, comma 1, del D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26/04/2012 n. 44, il quale prevede che *“a decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce...omissis.”*;

Visti inoltre l'art. 52 comma 2 del D. Leg.vo 446/97 in forza del quale i regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera, al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale e l'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214, ai sensi del quale *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in “Gazzetta Ufficiale” previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”*;

Visto, ad ultimo, l'art. 4, comma 1-quinquies, del D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26/04/2012 n. 44, il quale stabilisce che *“a decorrere dall'anno 2012, entro 30 giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it.”*;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Leg.vo 267/2000;

Visti i pareri espressi sul presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D. Leg.vo 267/2000 e facenti parte integrante del presente atto;

Visti i pareri delle Circoscrizioni rilasciati ai sensi dell'art. 48 del vigente Statuto comunale;

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche ed integrazioni apportate al **Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle Persone Fisiche**, così come dettagliate

27 GIU. 2012

in relazione alle motivazioni ed al testo nei documenti di cui agli allegati n. 2 e n. 3 al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

2. Di dare atto che le modifiche approvate col presente atto produrranno i propri effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012;

3. Di riapprovare, a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate, il nuovo testo integrale del **Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle Persone Fisiche**, allegato n. 4 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

4. Di demandare alla competente Unità Organizzativa Entrate - Patrimonio gli adempimenti relativi alle attività di comunicazione/pubblicazione previste dall'art. 1, comma 3, del D. Leg.vo n. 360 del 28/09/1998 e dal D. M. 31/05/2002, nonché dall'art. 52, comma 2, del D. Leg.vo 446/97 e dall'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214, e dall'art. 4, comma 1-quinquies, del D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26/04/2012 n. 44.

Il Presidente invita i Componenti del C.C. a procedere alla votazione – palese elettronica – del sopra riportato schema di delibera.

La votazione offre il seguente risultato:

- Componenti assegnati n. 41
- Componenti presenti n. 37 (Amadio, Bartimmo, Bianchi, Bottino, Cannito, Capuozzo, Cavaliere, Cecchi, Ciacchini, Corso, Cosimi Alessandro, Cosimi Lorenzo, Del Corona, Fenzi, Fiordi, Giannini, Giubbilei, Guli, Lamberti, Latorraca, Mambrini, Mancusi, Martorano, Morelli, Palmerini, Rauei, Romano, Romiti, Russo, Scavazzon, Tamburini, Terreni, Tramonti, Valente, Vergili, Vivaldi e Volpi)
- Componenti votanti n. 36 (Amadio, Bartimmo, Bianchi, Bottino, Cannito, Capuozzo, Cavaliere, Cecchi, Ciacchini, Corso, Cosimi Alessandro, Cosimi Lorenzo, Del Corona, Fenzi, Fiordi, Giannini, Giubbilei, Guli, Lamberti, Latorraca, Mambrini, Mancusi, Martorano, Morelli, Palmerini, Rauei, Romano, Russo, Scavazzon, Tamburini, Terreni, Tramonti, Valente, Vergili, Vivaldi e Volpi)
 - Voti favorevoli n. 24 (Bianchi, Cavaliere, Cecchi, Corso, Cosimi Alessandro, Del Corona, Fenzi, Fiordi, Giannini, Guli, Lamberti, Latorraca, Mambrini, Mancusi, Martorano, Morelli, Rauei, Scavazzon, Terreni, Tramonti, Valente, Vergili, Vivaldi e Volpi)
 - Voti contrari n. 12 (Amadio, Bartimmo, Bottino, Cannito, Capuozzo, Ciacchini, Cosimi Lorenzo, Giubbilei, Palmerini, Romano, Russo e Tamburini)
 - Astenuti n. 1 (Romiti)

E pertanto, con il risultato di cui sopra – accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori – la delibera relativa all'oggetto è approvata.

Il Presidente propone – ai sensi dell'art. 134 co. 4 D. Lgs. 267/2000 – la immediata esecuzione del presente provvedimento.

La votazione palese elettronica offre il seguente risultato:

- Componenti assegnati n. 41
- Componenti presenti n. 37 (Amadio, Bartimmo, Bianchi, Bottino, Cannito, Capuozzo, Cavaliere, Cecchi, Ciacchini, Corso, Cosimi Alessandro, Cosimi Lorenzo, Del Corona, Fenzi, Fiordi, Giannini, Giubbilei, Guli, Lamberti, Latorraca, Mambrini, Mancusi, Martorano, Morelli, Palmerini, Raugai, Romano, Romiti, Russo, Scavazzon, Tamburini, Terreni, Tramonti, Valente, Vergili, Vivaldi e Volpi)
- Componenti votanti n. 36 (Amadio, Bartimmo, Bianchi, Bottino, Cannito, Capuozzo, Cavaliere, Cecchi, Ciacchini, Corso, Cosimi Alessandro, Cosimi Lorenzo, Del Corona, Fenzi, Fiordi, Giannini, Giubbilei, Guli, Lamberti, Latorraca, Mambrini, Mancusi, Martorano, Morelli, Palmerini, Raugai, Romano, Russo, Scavazzon, Tamburini, Terreni, Tramonti, Valente, Vergili, Vivaldi e Volpi)
 - Voti favorevoli n. 24 (Bianchi, Cavaliere, Cecchi, Corso, Cosimi Alessandro, Del Corona, Fenzi, Fiordi, Giannini, Guli, Lamberti, Latorraca, Mambrini, Mancusi, Martorano, Morelli, Raugai, Scavazzon, Terreni, Tramonti, Valente, Vergili, Vivaldi e Volpi)
 - Voti contrari n. 12 (Amadio, Bartimmo, Bottino, Cannito, Capuozzo, Ciacchini, Cosimi Lorenzo, Giubbilei, Palmerini, Romano, Russo e Tamburini)
 - Astenuti n. 1 (Romiti)

La proposta è accolta.

Delibera di Consiglio Comunale
N. 107 del 27-6-2012

Oggetto: Determinazione delle aliquote di compartecipazione
all'edilizia di comune all'istante al reddito delle persone
fisiche: modifiche regolamento.

PARERI EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica
- si esprime parere favorevole
- si esprime parere sfavorevole con la seguente motivazione.....

Livorno, li 07/05/2012



Il Responsabile del Procedimento
Dott. A. PARIANTI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile
- si esprime parere favorevole
- si esprime parere sfavorevole con la seguente motivazione.....


Livorno, li

Il Direttore di Ragioneria

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDITIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - 2012

Sono state effettuate alcune integrazioni e modificazioni rispetto al Regolamento 2007, che nel dettaglio sono le seguenti:

Argomento	Art.	Testo vigente (in neretto testo abrogato)	Testo proposto (in neretto testo modificato)	Riferimento normativo	Motivazione
Oggetto regolamento	Art. 1, comma 1	Il presente regolamento determina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D. Leg.vo n. 360 del 28/09/1998 ed è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Leg.vo 446/97.	Il presente regolamento determina le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D. Leg.vo n. 360 del 28/09/1998 ed è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Leg.vo 446/97.	Norme vigenti	Esigenze di correlazione del testo del regolamento.
Rubrica	Art. 2 - Rubrica	Art. 2 - Aliquota	Art. 2 - Aliquote	Norme vigenti	Aggiornamento della rubrica a seguito dell'introduzione di aliquote differenziate.
Definizione aliquote.	Art. 2, comma 1	Per l'anno 2007 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche del Comune di Livorno è determinata nella misura di 0,4 punti percentuali.	Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche del Comune di Livorno sono determinate per scaglioni di reddito nella seguente misura: a) fino ad € 15.000,00, 0,4 punti percentuali; b) oltre € 15.000,00 e fino ad € 28.000,00, 0,5 punti percentuali; c) oltre € 28.000,00 e fino ad € 55.000,00, 0,6 punti percentuali; d) oltre € 55.000,00 e fino ad € 75.000,00, 0,7 punti percentuali; e) oltre € 75.000,00, 0,8 punti percentuali.	Art. 1, co. 11, D.L. 138/2011	Assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa specificamente indicati nella relazione previsionale e programmatica da approvare unitamente al bilancio di previsione per l'esercizio 2012 e la razionalità del sistema tributario, nel rispetto del principio di progressività.
Soglie di esenzione	Art. 2, comma 2	Comma non presente.	Non sono stabilite soglie di esenzione.	Norme vigenti	Migliore comprensione della portata regolamentare.
Entrata in vigore	Art. 4	Articolo non presente.	1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.	Art. 53, co. 16, L. 388/2000 e art. 1, co. 169, L. 296/2006	Migliore comprensione della portata regolamentare.



27 GIU. 2012

27 Giu. 2012

ALLEGATO 3 ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 107 DEL 27-6 /2012

TESTO VIGENTE:

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento determina l'**aliquota** di compartecipazione dell'**addizionale comunale** all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D. Leg.vo n. 360 del 28/09/1998 ed è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Leg.vo 446/97.

TESTO MODIFICATO

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento determina le **aliquote** di compartecipazione dell'**addizionale comunale** all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D. Leg.vo n. 360 del 28/09/1998 ed è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Leg.vo 446/97.

TESTO VIGENTE:

Articolo 2
Aliquota

TESTO MODIFICATO

Articolo 2
Aliquote

TESTO VIGENTE:


Articolo 2
Aliquota

1. Per l'anno 2007 l'**aliquota** di compartecipazione dell'**addizionale comunale** all'imposta sul reddito delle persone fisiche del Comune di Livorno è determinata nella misura di **0,4 punti percentuali**.

TESTO MODIFICATO

Articolo 2
Aliquote

1. Le **aliquote** di compartecipazione dell'**addizionale comunale** all'imposta sul reddito delle



27 GIU. 2012

persone fisiche del Comune di Livorno sono determinate per scaglioni di reddito nella seguente misura:

- a) fino ad € 15.000,00, 0,4 punti percentuali;
- b) oltre € 15.000,00 e fino ad € 28.000,00, 0,5 punti percentuali;
- c) oltre € 28.000,00 e fino ad € 55.000,00, 0,6 punti percentuali;
- d) oltre € 55.000,00 e fino ad € 75.000,00, 0,7 punti percentuali;
- e) oltre € 75.000,00, 0,8 punti percentuali.

TESTO VIGENTE:

Articolo 2
Aliquote

COMMA NON PRESENTE

TESTO MODIFICATO (introduzione di un nuovo comma)

Articolo 2
Aliquote

2. Non sono stabilite soglie di esenzione.


TESTO VIGENTE:

ARTICOLO NON PRESENTE

TESTO MODIFICATO (introduzione di nuovo articolo)

Articolo 4
Entrata in Vigore


1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.



27 GIU. 2012



Comune di Livorno



Il Dirigente
Org. Entrate - Patrimonio
Dott. A. PARLANTI

ALLEGATO N. 4
ALLA DELIBERA C.C. N. 107 DEL 27/6 /2012

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Articolo 1

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento determina le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D. Leg.vo n. 360 del 28/09/1998 ed è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Leg.vo 446/97.

Articolo 2

Aliquote

1. Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche del Comune di Livorno sono determinate per scaglioni di reddito nella seguente misura:
 - a) fino ad € 15.000,00, 0,4 punti percentuali;
 - b) oltre € 15.000,00 e fino ad € 28.000,00, 0,5 punti percentuali;
 - c) oltre € 28.000,00 e fino ad € 55.000,00, 0,6 punti percentuali;
 - d) oltre € 55.000,00 e fino ad € 75.000,00, 0,7 punti percentuali;
 - e) oltre € 75.000,00, 0,8 punti percentuali.
2. Non sono stabilite soglie di esenzione.

Articolo 3

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 4

Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to BIANCHI

Il Segretario Generale
f.to SALONIA

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo on line del Comune presente nella rete civica per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Livorno, - 3 LUG. 2012

La Resp.le Ufficio Archivio e Protocollo
f.to Dr.ssa Bonsignori

Il Segretario Generale
f.to SALONIA

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

E' eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000

E' eseguibile dal momento della sua adozione ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs 267/2000

Livorno, 3 LUG. 2012

Il Segretario Generale
f.to SALONIA

Per copia conforme

Livorno,

IL SEGRETARIO GENERALE

COPIE PER	
ALBO	
ATTI	